Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2011

recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(rifusione)

(GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012	L 290	1	20.10.2012
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013	L 284	1	26.10.2013
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio del 5 dicembre 2017	L 348	32	29.12.2017

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 183 del 13.7.2011, pag. 31 (282/2011)

►C2 Rettifica, GU L 321 del 7.11.2014, pag. 12 (967/2012)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2011

recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(rifusione)

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure di applicazione di talune disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

(TITOLO I DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 2

Non danno luogo ad acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:

a) il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da una persona che non è soggetto passivo all'atto del cambiamento di residenza purché l'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non potesse essere applicata al momento della cessione;

b) la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, nello Stato membro in cui le era stato originariamente fornito ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 59 *bis*, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, la prestazione dei seguenti servizi non è soggetta ad IVA se il prestatore dimostra che il luogo di tale prestazione, determinato conformemente alle sottosezioni 3 e 4 della sezione 4 del capo V del presente regolamento, è situato al di fuori della Comunità:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2013 i servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2013 i servizi elencati all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

▼B

c) i servizi elencati all'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 4

Un soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2006/112/CE, mantiene tale diritto se, a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), della citata direttiva, gli è stato attribuito un numero di identificazione IVA per le prestazioni ricevute per le quali è debitore dell'IVA o per le prestazioni da lui effettuate nel territorio di un altro Stato membro per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario.

Tuttavia, se tale soggetto passivo comunica il numero di identificazione IVA a un fornitore per un acquisto intracomunitario di beni, si considera che egli abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva.

CAPO III

SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO III DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 5

Un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

CAPO IV

OPERAZIONI IMPONIBILI

(ARTICOLI DA 24 A 29 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 6

1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1.

▼**M2**

Articolo 6 bis

1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:

a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);

b) i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (*Voice over Internet Protocol* — VoIP);

c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;

d) i servizi di radioavviso;

e) i servizi di audiotext;

f) fax, telegrafo e telex;

g) l'accesso a Internet e al World Wide Web;

h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

2. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:

a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

b) i servizi di radiodiffusione e di televisione («teleradiodiffusione»).

Articolo 6 ter

1. I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

a) i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;

b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

▼M2

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a) i servizi di telecomunicazione;

b) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

c) la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;

d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;

e) l'affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;

f) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

▼B

Articolo 7

1. I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

2. In particolare, rientrano nell'ambito d'applicazione del paragrafo 1:

a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

▼B

f) i servizi elencati nell'allegato I.

▼M2

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a) i servizi di teleradiodiffusione;

▼B

b) i servizi di telecomunicazione;

c) i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;

d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;

e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;

f) i CD e le audiocassette;

g) le video cassette e i DVD;

h) i giochi su CD-ROM;

i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;

j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;

k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;

l) i servizi di conservazione dei dati off line;

m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;

n) i servizi di helpdesk telefonico;

o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;

p) i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;

▼M2

———————

t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;

u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

▼B

Articolo 8

L'operazione in cui un soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 9

La vendita di un'opzione che rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce.

▼M2

Articolo 9 bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.

Al fine di considerare il prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono sussistere le seguenti condizioni:

a) la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi elettronici e il relativo prestatore;

b) la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici e il relativo prestatore.

Ai fini del presente paragrafo, a un soggetto passivo che, in relazione ad una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici, autorizzi l'addebito al destinatario o la prestazione dei servizi ovvero stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione non è consentito designare esplicitamente un'altra persona quale prestatore di tali servizi.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), se sono prestati attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, e sono prestati alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.

3. Il presente articolo non si applica a un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi

▼M2

prestati tramite mezzi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi prestati tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.

▼B

CAPO V

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

Concetti

Articolo 10

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa.

2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa.

3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Articolo 11

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli seguenti la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione:

a) l'articolo 45 della direttiva 2006/112/CE;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2013 l'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE;

c) fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

▼B

d) l'articolo 192 *bis* della direttiva 2006/112/CE.

3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.

Articolo 12

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per «indirizzo permanente» di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

Articolo 13

La «residenza abituale» di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali.

Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso da quello in cui lo sono gli interessi personali, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il luogo in cui vive.

▼M2

Articolo 13 bis

Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:

a) il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale o

b) il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.

Articolo 13 ter

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati «beni immobili»:

a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;

b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

▼M2

c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

▼B

SEZIONE 2

Luogo delle cessioni di beni

(Articoli da 31 a 39 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 14

Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE è superato, l'articolo 33 di tale direttiva non modifica il luogo delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l'anno civile allora in corso sia superato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il cedente non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della suddetta direttiva;

b) il valore delle sue cessioni di beni non abbia superato il massimale nel corso dell'anno civile precedente.

L'articolo 33 della direttiva 2006/112/CE modifica invece il luogo delle seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto:

a) la cessione di beni che ha determinato per l'anno civile allora in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;

b) tutte le successive cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;

c) le cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nell'anno civile successivo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cui alla lettera a).

Articolo 15

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 37 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.

▼B

SEZIONE 3

Luogo degli acquisti intracomunitari di beni

(Articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 16

Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

L'eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell'IVA da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato membro conformemente alle sue disposizioni nazionali.

SEZIONE 4

Luogo delle prestazioni di servizi

(Articoli da 43 a 59 della direttiva 2006/112/CE)

Sottosezione 1

Status del destinatario

Articolo 17

1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, lo status del destinatario è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE.

2. Un ente non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto all'identificazione ai fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti ad IVA o poiché ha esercitato l'opzione per l'assoggettamento all'IVA di tali operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva.

Articolo 18

1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ([1]);

([1]) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

▼B

b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

▼C1

2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di persona non soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

▼M2

Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA.

▼B

3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità ([1]);

b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Sottosezione 2

Qualità del destinatario

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione delle norme relative al luogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un

([1]) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

▼B

soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.

Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all'attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Sottosezione 3

Luogo di stabilimento del destinatario

Articolo 20

Quando una prestazione di servizi effettuata a favore di un soggetto passivo o di un ente assimilato a un soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, e tale soggetto passivo è stabilito in un solo paese o, in assenza di una sede di attività economica o di una stabile organizzazione, ha il suo indirizzo permanente e la sua residenza abituale in un solo paese, detta prestazione di servizi è imponibile in tale paese.

Il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Le informazioni possono comprendere il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Articolo 21

Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto passivo o di ente non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e il soggetto passivo è stabilito in più di un paese, tale prestazione è imponibile nel paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Tuttavia, qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo utilizza per le proprie esigenze.

▼B

Se il soggetto passivo non dispone di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione, il servizio è imponibile nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

Articolo 22

1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina la natura e l'utilizzazione del servizio fornito.

Quando la natura e l'utilizzazione del servizio fornito non gli consentono di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell'identificare tale stabile organizzazione, esamina in particolare se il contratto, l'ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l'entità che paga per il servizio.

Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio a norma dei commi primo e secondo del presente paragrafo o se i servizi di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a un soggetto passivo nell'ambito di un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.

2. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi del destinatario.

Articolo 23

1. A partire dal 1º gennaio 2013, quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

2. Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

▼M2

Articolo 24

Se i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva

▼M2

2006/112/CE sono prestati a una persona che non è soggetto passivo ed è stabilita in più paesi o ha l'indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:

a) nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui all'articolo 13 *bis*, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera b) di tale articolo;

b) nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente.

Sottosezione 3 *bis*

Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario

Articolo 24 bis

1. Per l'applicazione degli articoli 44, 58 e 59 *bis* della direttiva 2006/112/CE, se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici presta detti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d'albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.

2. Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all'interno della Comunità a norma degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

▼M3

Articolo 24 ter

Per l'applicazione dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o forniti tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo:

a) attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;

b) attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;

c) per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il

▼M3

decodificatore o l'analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;

d) in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 24 *bis* e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 *septies* del presente regolamento.

Fatto salvo il primo comma, lettera d), per le prestazioni di servizi che rientrano in detta lettera, se il valore totale di tali prestazioni, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro non supera 100 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell'anno civile corrente e nel precedente, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di uno degli elementi di prova fornito da una persona, diversa dal fornitore o dal destinatario che ha partecipato alla prestazione dei servizi, di cui all'elenco figurante nell'articolo 24 *septies*, lettere da a) a e).

Se nel corso di un anno civile la soglia di cui al secondo comma è stata superata, tale comma non si applica a partire da quel momento e fino a quando le condizioni ivi previste sono soddisfatte nuovamente.

Il valore corrispondente dell'importo in moneta nazionale è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio ([1]).

▼M2

Articolo 24 quater

Per l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, resi a una persona che non è soggetto passivo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 *sexies* del presente regolamento.

Sottosezione 3 *ter*

Confutazione delle presunzioni

Articolo 24 quinquies

1. Un prestatore che presti un servizio elencato all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE può confutare la presunzione di cui all'articolo 24

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 348 dell'29.12.2017, pag. 32).

▼M2

bis o all'articolo 24 *ter*, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.

2. L'Erario può confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli articoli 24 *bis*, 24 *ter* o 24 *quater* se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.

Sottosezione 3 *quater*

Prove per l'individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle presunzioni

Articolo 24 sexies

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 *quater* del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

a) l'indirizzo di fatturazione del destinatario;

b) le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

c) i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l'immatricolazione di tale mezzo di trasporto è prescritta nel luogo in cui esso è utilizzato, o altre informazioni analoghe;

d) altre informazioni commerciali pertinenti.

Articolo 24 septies

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 *ter*, lettera d), o all'articolo 24 *quinquies*, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

a) l'indirizzo di fatturazione del destinatario;

b) l'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;

c) le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

d) il prefisso del paese (*Mobile Country Code* — MCC) dell'identità utente mobile internazionale (*International Mobile Subscriber Identity* — IMSI) integrato nella carta SIM (*Subscriber Identity Module*) utilizzata dal destinatario;

▼M2

e) l'ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest'ultimo;

f) altre informazioni commerciali pertinenti.

▼B

Sottosezione 4

Disposizione comune concernente la determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del destinatario

Articolo 25

Per l'applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell'imposta. Eventuali cambiamenti successivi della destinazione del servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Sottosezione 5

Prestazioni di servizi disciplinate dalle norme generali

Articolo 26

Un'operazione in cui un organismo effettui la concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi, rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 27

Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi IVA a titolo della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro ([1]), rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 28

Qualora costituiscano un servizio unico, le prestazioni di servizi effettuate nel quadro dell'organizzazione di un funerale rientrano nell'ambito d'applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 29

Fatto salvo l'articolo 41 del presente regolamento, le prestazioni di servizi di traduzione di testi rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE.

([1]) GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

▼B

Sottosezione 6

Prestazioni di servizi rese da un intermediario

Articolo 30

Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all'articolo 46 della direttiva 2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi degli intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate.

Articolo 31

I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell'intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga rientrano nel campo di applicazione:

a) dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE se resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a un ente non soggetto passivo considerato soggetto passivo;

b) dell'articolo 46 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo.

▼M2

Sottosezione 6 *bis*

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

Articolo 31 bis

1. I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

a) l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;

b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;

c) l'edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

▼M2

d) l'edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione;

f) il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili;

g) la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;

h) la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;

j) la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;

k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;

l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

m) l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;

n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;

o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;

p) attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);

▼**M2**

q) servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a) l'elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;

b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

c) la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili;

d) l'intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona;

e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;

f) l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;

g) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;

h) servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Articolo 31 ter

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l'esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell'esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto.

▼M2

Articolo 31 quater

Per determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.

▼B

Sottosezione 7

Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini

Articolo 32

1. I servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue:

a) il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;

b) il diritto d'accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;

c) il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.

3. Non rientra nel paragrafo 1 l'utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d'iscrizione.

Articolo 33

I servizi accessori di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo.

Tali servizi accessori comprendono in particolare l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

▼M2

Articolo 33 bis

L'emissione di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore o da parte di un soggetto passivo diverso dall'organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata dall'articolo 53 e dall'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

▼B

Sottosezione 8

Prestazioni di servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili

Articolo 34

Ad eccezione dei casi in cui i beni da montare diventano parte di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi resi a una persona non soggetto passivo consistenti unicamente nel montaggio da parte di un soggetto passivo delle diverse parti di un macchinario, tutte fornite al prestatore dal destinatario è stabilito a norma dell'articolo 54 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 9

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering a bordo di mezzi di trasporto

Articolo 35

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.

Articolo 36

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE.

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 55 della stessa direttiva.

Articolo 37

Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all'inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering.

▼B

Sottosezione 10

Noleggio di mezzi di trasporto

Articolo 38

1. I «mezzi di trasporto» di cui all'articolo 56 e all'articolo 59, primo comma, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, ealtri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all'altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti veicoli:

a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;

b) rimorchi e semirimorchi;

c) vagoni ferroviari;

d) navi;

e) aeromobili;

f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;

g) trattori e altri veicoli agricoli;

h) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili.

3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.

Articolo 39

1. Per l'applicazione dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.

Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'uso ininterrotto.

Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulla determinazione della durata del possesso o dell'uso continuo del mezzo di trasporto.

2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell'uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.

Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi.

▼B

Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione, purché non sussista una pratica abusiva.

3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi.

Articolo 40

Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende fisicamente possesso.

Sottosezione 11

Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità

Articolo 41

Le prestazioni di servizi di traduzione di testi a una persona che non è soggetto passivo stabilita al di fuori della Comunità rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 59, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

CAPO VI

BASE IMPONIBILE

(TITOLO VII DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 42

Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l'accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un'altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi a norma degli articoli da 73 a 80 della direttiva 2006/112/CE.

CAPO VII

ALIQUOTE

Articolo 43

La fornitura di «alloggi per vacanze» di cui all'allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE comprende la locazione di tende, di roulotte o di case mobili («mobile homes») installate nei campeggi e utilizzate come alloggi.

▼B

CAPO VIII

ESENZIONI

SEZIONE 1

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

(Articoli 132, 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 44

I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale. La durata del corso o della riqualificazione professionale è irrilevante a tal fine.

SEZIONE 2

Esenzioni a favore di altre attività

(Articoli 135, 136 e 137 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 45

L'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE non si applica ai «noble» di platino.

SEZIONE 3

Esenzioni all'importazione

(Articoli 143, 144 e 145 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 46

L'esenzione di cui all'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE si applica ai servizi di trasporto connessi con l'importazione di beni mobili effettuata in occasione di un cambiamento di residenza.

SEZIONE 4

Esenzioni all'esportazione

(Articoli 146 e 147 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 47

I «mezzi di trasporto ad uso privato» di cui all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE comprendono i mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 13 di detta direttiva e associazioni.

▼B

Articolo 48

Per determinare, come condizione per l'esenzione della cessione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell'articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

SEZIONE 5

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni

(Articoli 151 e 152 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 49

L'esenzione prevista all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE si applica anche ai servizi elettronici quando questi sono forniti da un soggetto passivo cui si applica il regime speciale dei servizi prestati per via elettronica di cui agli articoli da 357 a 369 di tale direttiva.

Articolo 50

1. Per poter essere qualificato come organismo internazionale ai fini dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, un organismo istituito come un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ([1]), deve soddisfare, al momento della sua istituzione, tutte le condizioni seguenti:

a) è dotato di personalità giuridica distinta e ha piena capacità giuridica;

b) è istituito a norma del diritto dell'Unione europea ed è ad esso soggetto;

c) fra i suoi membri annovera Stati membri e, ove opportuno, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, ma non organismi privati;

d) ha obiettivi specifici e legittimi che sono perseguiti congiuntamente e sono essenzialmente di natura non economica.

2. L'esenzione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE si applica ad un ERIC di cui al paragrafo 1 qualora il consorzio sia riconosciuto come un organismo internazionale dallo Stato membro ospitante.

([1]) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

▼B

I limiti e le condizioni di tale esenzione sono fissati da un accordo fra i membri dell'ERIC o in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009. Quando i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi e nel caso delle prestazioni di servizi l'esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso dell'IVA in conformità dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 51

1. Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento funge da conferma che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell'allegato di detto certificato.

Nell'usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall'obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall'obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Se l'esenzione diretta è applicata nello Stato membro in cui hanno luogo la cessione di beni o la prestazione di servizi, il cedente o il prestatore ottengono il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal beneficiario dei beni o dei servizi e lo conservano nei propri registri. Se l'esenzione è concessa mediante una procedura di rimborso dell'IVA, in conformità dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il certificato è allegato alla richiesta di rimborso presentata allo Stato membro interessato.

▼B

CAPO IX

DETRAZIONI

(TITOLO X DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 52

Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l'espletamento delle formalità doganali, la locuzione «documento comprovante l'importazione» di cui all'articolo 178, lettera e), della direttiva 2006/112/CE comprende la versione elettronica dello stesso, purché questa consenta un controllo dell'esercizio del diritto a detrazione.

CAPO X

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO XI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

SEZIONE 1

Debitori dell'imposta verso l'erario

(Articoli da 192* bis *a 205 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 53

1. Per l'applicazione dell'articolo 192 *bis* della direttiva 2006/112/CE, si prende in considerazione esclusivamente una stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo, qualora sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa.

2. Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 192 *bis*, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.

Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro.

Articolo 54

Se un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, le disposizioni

▼B

dell'articolo 192 *bis* della direttiva 2006/112/CE non si applicano indipendentemente dal fatto che detta sede partecipi o meno alla cessione di beni o alla prestazione di servizi che egli effettua in detto Stato membro.

SEZIONE 2

Disposizioni varie

(Articoli 272 e 273 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 55

Per le operazioni di cui all'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi cui deve essere attribuito un numero individuale di identificazione IVA conformemente all'articolo 214 di detta direttiva e gli enti non soggetti passivi identificate ai fini dell'IVA sono tenuti a comunicare, quando agiscono in quanto tali, il loro numero di identificazione IVA ai loro cedenti di beni o prestatori di servizi immediatamente.

I soggetti passivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, aventi diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni in conformità dell'articolo 5, primo comma, del presente regolamento, non sono tenuti a comunicare il loro numero individuale di identificazione IVA ai loro cedenti di beni quando sono identificati ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), di detta direttiva.

CAPO XI

REGIMI SPECIALI

SEZIONE 1

Regime speciale applicabile all'oro da investimento

(Articoli da 344 a 356 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 56

L'espressione «peso accettato dal mercato dell'oro» di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 57

Al fine di compilare l'elenco delle monete d'oro di cui all'articolo 345 della direttiva 2006/112/CE, il termine «prezzo» e la locuzione «valore sul mercato libero» di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1º aprile di ogni anno. Se il 1º aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.

▼M1

SEZIONE 2

Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (articoli da 358 a 369 duodecies della Direttiva 2006/112/CE)

Sottosezione 1

Definizioni

Articolo 57 bis

Ai fini della presente sezione si intende per:

1) «regime non UE», il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici forniti da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui alla direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 2;

2) «regime UE», il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici forniti da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non stabiliti nello Stato membro di consumo, di cui alla direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3;

3) «regime speciale», il «regime non UE» e/o il «regime UE», a seconda del contesto;

4) «soggetto passivo», un soggetto passivo non stabilito nella Comunità come definito all'articolo 358 *bis*, punto 1), della direttiva 2006/112/CE, o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo, come definito all'articolo 369 *bis*, primo comma, punto 1), della stessa direttiva.

Sottosezione 2

Applicazione del regime UE

Articolo 57 ter

Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui è stabilita detta sede è lo Stato membro di identificazione.

Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE ha fissato la sede della propria attività economica fuori della Comunità, ma dispone di più di una stabile organizzazione nella Comunità, può scegliere qualsiasi Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione come Stato membro di identificazione, a norma dell'articolo 369 *bis*, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.

▼M1

Sottosezione 3

Ambito di applicazione del regime UE

Articolo 57 quater

Il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. Le prestazioni di tali servizi sono dichiarate alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista a norma dell'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 4

Identificazione

Articolo 57 quinquies

Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi di uno dei regimi speciali, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Tuttavia, se la prima prestazione di servizi rientrante in detto regime speciale è effettuata anteriormente alla data di cui al primo comma, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale prima prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l'inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima prestazione.

Articolo 57 sexies

Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime UE mediante il proprio numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 57 septies

1. Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 *bis*, primo comma, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione. Se detto soggetto passivo soddisfa ancora le condizioni per avvalersi di tale regime speciale, deve, al fine di continuare ad avvalersi di detto regime, indicare, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

2. Se lo Stato membro di identificazione cambia a norma del paragrafo 1, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una stabile organizzazione o di una sede della propria attività economica nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione.

▼M1

Articolo 57 octies

Un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale può cessare di utilizzare detto regime speciale indipendentemente dal fatto che continui o meno a prestare servizi che possono rientrare in detto regime. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno quindici giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo.

L'adempimento degli obblighi in materia di IVA inerenti alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione o elettronici sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

Il soggetto passivo che cessa di avvalersi di un regime speciale a norma del primo comma è escluso da tale regime in tutti gli Stati membri per due trimestri civili a decorrere dalla data della cessazione.

Sottosezione 5

Obblighi di comunicazione

Articolo 57 nonies

1. Entro il decimo giorno del mese successivo un soggetto passivo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione:

— la cessazione delle sue attività che rientrano in un regime speciale;

— eventuali cambiamenti delle sue attività che rientrano in un regime speciale ove non soddisfi più le condizioni richieste per avvalersi di detto regime speciale; e

— tutte le modifiche concernenti le informazioni precedentemente fornite allo Stato membro di identificazione.

2. Se cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies*, il soggetto passivo ne informa entrambi gli Stati membri interessati entro il decimo giorno del mese successivo al trasferimento della sede. Esso comunica al nuovo Stato membro di identificazione i dati di registrazione richiesti quando un soggetto passivo si avvale di un regime speciale per la prima volta.

Sottosezione 6

Esclusione

Articolo 58

Se almeno uno dei criteri di esclusione di cui all'articolo 363 o 369 *sexies* della direttiva 2006/112/CE si applica a un soggetto passivo che

▼M1

si avvale di uno dei regimi speciali, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.

Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione su qualunque informazione disponibile, comprese quelle fornite da un altro Stato membro.

L'esclusione ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica.

Tuttavia, qualora l'esclusione sia dovuta a un trasferimento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione, l'esclusione ha effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.

Articolo 58 bis

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato per un periodo di otto trimestri civili consecutivi prestazioni di servizi contemplate da detto regime in nessuno Stato membro di consumo, si considera che abbia cessato le attività imponibili rispettivamente ai sensi dell'articolo 363, lettera b), o dell'articolo 369 *sexies*, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non gli preclude di avvalersi di un regime speciale qualora riprenda le sue attività contemplate da entrambi i regimi.

Articolo 58 ter

1. Un soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da entrambi i regimi in tutti gli Stati membri per gli otto trimestri civili successivi a quello in cui è stato escluso.

2. Si considera che un soggetto passivo persista a non osservare le norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell'articolo 363, lettera d), o dell'articolo 369 *sexies*, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, almeno in uno dei casi seguenti:

a) se sono stati emessi i solleciti nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 60 *bis* dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre trimestri civili immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA per ciascuno, nessuno escluso, di detti trimestri civili non è stata presentata entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;

b) se sono stati emessi i solleciti nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 63 *bis* dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre trimestri civili immediatamente precedenti e l'intero importo dell'IVA dichiarata non è stato dallo stesso versato per ciascuno, nessuno escluso, di detti trimestri entro dieci giorni dall'emissione del sollecito, eccetto qualora la somma non ancora versata sia inferiore a 100 EUR per ciascun trimestre civile;

▼M1

c) se a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione o dello Stato membro di consumo e un mese dopo un successivo sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione, non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369 e 369 *duodecies* della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 58 quater

Un soggetto passivo che è stato escluso da uno dei regimi speciali adempie a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione o elettronici sorti dopo la data in cui l'esclusione ha avuto effetto direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

Sottosezione 7

Dichiarazione IVA

Articolo 59

1. Ciascun periodo a cui la dichiarazione si riferisce di cui all'articolo 364 o all'articolo 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo indipendente a cui la dichiarazione si riferisce.

2. Qualora, a norma dell'articolo 57 *quinquies*, secondo comma, si applichi un regime speciale a decorrere dalla data della prima prestazione, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il trimestre civile in cui ha avuto luogo la prima prestazione.

3. Il soggetto passivo registrato in ciascuno dei regimi speciali durante un periodo a cui la dichiarazione si riferisce presenta allo Stato membro di identificazione nell'ambito di ciascun regime le dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti per le prestazioni rese e i periodi contemplati da tale regime.

4. Se lo Stato membro di identificazione cambia a norma dell'articolo 57 *septies* dopo il primo giorno del trimestre civile in questione, il soggetto passivo presenta sia al precedente sia al nuovo Stato membro di identificazione le dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti che riguardano le prestazioni rese durante i rispettivi periodi nei quali gli Stati membri erano designati quali Stati membri di identificazione.

Articolo 59 bis

Se in un periodo al quale la dichiarazione si riferisce, un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha fornito servizi in nessuno Stato membro di consumo nell'ambito di detto regime speciale, esso presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono state effettuate prestazioni (dichiarazione IVA pari a zero).

▼M1

Articolo 60

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell'ambito dei regimi speciali non sono arrotondati all'unità monetaria intera più vicina. Viene indicato e versato l'importo esatto dell'IVA.

Articolo 60 bis

►C2 Lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE l'obbligo di presentare tale dichiarazione. ◄ Lo Stato membro di identificazione emette il sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato emesso.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da parte di uno Stato membro di consumo, il soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.

Articolo 61

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA sono effettuate successivamente alla presentazione della stessa soltanto mediante modifiche di tale dichiarazione e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo in materia di accertamento e modifica.

Articolo 61 bis

Se un soggetto passivo:

a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;

b) è escluso da uno dei regimi speciali; o

c) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies*,

esso presenta l'ultima dichiarazione IVA e il corrispondente pagamento, nonché eventuali correzioni di precedenti dichiarazioni o dichiarazioni tardive e i corrispondenti pagamenti allo Stato membro che, al momento della cessazione, dell'esclusione o del cambiamento, era lo Stato membro di identificazione.

▼M1

Sottosezione 8

Valuta

Articolo 61 ter

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l'euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

Sottosezione 9

Pagamenti

Articolo 62

Fatti salvi l'articolo 63 *bis*, terzo comma, e l'articolo 63 *ter*, un soggetto passivo effettua i pagamenti allo Stato membro di identificazione.

I pagamenti dell'IVA effettuati dal soggetto passivo a norma dell'articolo 367 o dell'articolo 369 *decies* della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 *septies* di tale direttiva. Qualsiasi rettifica successiva degli importi pagati è operata dal soggetto passivo soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un'altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento menziona il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

Articolo 63

Uno Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all'importo indicato nella dichiarazione IVA presentata a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE rimborsa l'importo in eccedenza direttamente al soggetto passivo interessato.

Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e tale Stato membro ha già distribuito l'importo agli Stati membri di consumo, tali Stati membri di consumo rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l'eventuale importo in eccedenza direttamente al soggetto passivo.

Tuttavia, se l'eccedenza si riferisce a periodi che includono l'ultimo periodo d'imposta del 2018, lo Stato membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell'importo trattenuto a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato membro di consumo rimborsa l'eccedenza al netto dell'importo rimborsato dallo Stato membro di identificazione.

Gli Stati membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato membro di identificazione l'importo di detti rimborsi.

▼M1

Articolo 63 bis

▼C2

Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367 o all'articolo 369 *decies* della direttiva 2006/112/CE.

▼M1

Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. Qualora tali successivi solleciti siano stati emessi da uno Stato membro di consumo, l'IVA corrispondente è versata a detto Stato membro.

Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione l'avvenuta emissione del sollecito.

Articolo 63 ter

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell'IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo. Il soggetto passivo versa direttamente allo Stato membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

Sottosezione 10

Documentazione

Articolo 63 quater

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 *duodecies* della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;

b) il tipo di servizio prestato;

c) la data della prestazione del servizio;

d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

f) l'aliquota IVA applicata;

▼M1

g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;

i) eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;

j) in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;

k) il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;

l) le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono registrate dal soggetto passivo in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna prestazione di servizi.

▼B

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Il regolamento (CE) n. 1777/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 65

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2011.

Tuttavia:

— l'articolo 3, lettera a), l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013,

— l'articolo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015,

— l'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Articolo 10 del presente regolamento

1) Punto 1 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

   a) Hosting di siti web e di pagine web;

   b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line;

   c) amministrazione remota di sistemi;

   d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;

   e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.

2) Punto 2 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

   a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;

   b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;

   c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;

   d) installazione automatica on line di filtri per i siti web;

   e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).

3) Punto 3 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

   a) Accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica;

   b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;

   c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;

   d) abbonamento a giornali o riviste on line;

   e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;

   f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;

   g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;

   h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;

   i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

4) Punto 4 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

   a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;

   b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;

▼B

c) accesso o scaricamento di film;

d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;

e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;

▼M2

f) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un'analoga rete elettronica per l'ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;

g) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un'analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;

h) la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;

i) cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.

▼B

5) Punto 5 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;

b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

▼B

ALLEGATO II

Articolo 51 del presente regolamento

L'UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE (*)
(Direttiva 2006/112/CE, articolo 151, e direttiva 2008/118/CE, articolo 13)

N. di serie (facoltativo):

1. **BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)**

Denominazione/nominativo

Via e n.

CAP, località

Stato membro (ospitante)

2. **AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono)**

3. **DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO o PERSONA)**

Il beneficiario organismo o persona (1) dichiara

a) di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 (2)

☐ per uso ufficiale in quanto

- ☐ missione diplomatica estera
- ☐ rappresentanza consolare estera
- ☐ organismo europeo cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
- ☐ organismo internazionale
- ☐ forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)
- ☐ forza armata del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro

☐ per uso personale in quanto

- ☐ membro di una missione diplomatica estera
- ☐ membro di una rappresentanza consolare estera
- ☐ membro del personale di un organismo internazionale

(designazione dell'organismo, cfr. casella 4)

b) che i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1, e

c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.

Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni o dal quale sono stati forniti i beni e/o i servizi, l'IVA e/o le accise dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o qualora i beni e/o i servizi non ricevessero la destinazione prevista.

Nome e qualifica del firmatario

Luogo e data

Firma

4. **VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)**

Luogo e data		Nome e qualifica del firmatario
	Visto	Firma

▼B

5. ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE

A. Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato

1. Nominativo e indirizzo

2. Stato membro

3. Numero di identificazione IVA/Codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale

B. Dati relativi ai beni e/o ai servizi

Numero	Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi (3) (o riferimento dell'ordinativo allegato	Quantità o numero	Valore al netto dell'IVA e dell'accisa		Moneta
			Valore unitario	Valore totale	
		Importo totale			

6. CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa

☐ totalmente ☐ fino a una quantità di (numero) (4)

le condizioni per l'esenzione dall'IVA e/o dalle accise.

Nome e qualifica del firmatario

Luogo e data Visto Firma

7. DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n.:

del:

l'organismo beneficiario designato:

è dispensato

dall'autorità competente dello Stato membro ospitante:

dall'obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6

Nome e qualifica del firmatario

Luogo e data Visto Firma

(*) Cancellare ove opportuno.
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Barrare la casella che interessa.
(3) Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.
(4) Cancellare nella casella 5 o nell'ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell'esenzione.

▼B

Note esplicative

1. Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.

2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 164 del 1º luglio 1989, pagina 3.

   La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

   Per l'esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in due copie:

   — una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

   — una copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.

   b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

   c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

   d) Qualora l'elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.

   e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.

   f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l'uso ai presenti fini.

3. Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

▼B

5. a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l'ordinativo.

   b) L'indicazione del numero d'identificazione ai fini delle accise di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, è facoltativa; l'indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.

   c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall'organizzazione internazionale di standardizzazione ([1]).

6. La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all'accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.

7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l'organismo beneficiario dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.

([1]) Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).

▼B

ALLEGATO III

Articolo 56 del presente regolamento

Unità	Pesi negoziati
kg	12,5/1
grammo	500/250/100/50/20/10/5/2,5/2
oncia (1 oncia = 31,1035 g)	100/10/5/1/$^{1}/_{2}$/$^{1}/_{4}$
tael (1 tael = 1,193 once) ([1])	10/5/1
tola (10 tola = 3,75 once) ([2])	10

([1]) Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.

([2]) Tola = unità di peso tradizionale indiana per l'oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.

▼B

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1777/2005	Presente regolamento
Capo I	Capo I
Articolo 1	Articolo 1
Capo II	Capi III e IV
Capo II, sezione 1	Capo III
Articolo 2	Articolo 5
Capo II, sezione 2	Capo IV
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 8
Capo III	Capo V
Capo III, sezione 1	Capo V, sezione 4
Articolo 4	Articolo 28
Capo III, sezione 2	Capo V, sezione 4
Articolo 5	Articolo 34
Articolo 6	Articoli 29 e 41
Articolo 7	Articolo 26
Articolo 8	Articolo 27
Articolo 9	Articolo 30
Articolo 10	Articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 12	Articolo 7, paragrafo 3
Capo IV	Capo VI
Articolo 13	Articolo 42
Capo V	Capo VIII
Capo V, sezione 1	Capo VIII, sezione 1
Articolo 14	Articolo 44
Articolo 15	Articolo 45
Capo V, sezione 2	Capo VIII, sezione 4
Articolo 16	Articolo 47

▼B

Regolamento (CE) n. 1777/2005	Presente regolamento
Articolo 17	Articolo 48
Capo VI	Capo IX
Articolo 18	Articolo 52
Capo VII	Capo XI
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 56
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 57
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 58
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 62
Articolo 20, paragrafo 3, primo comma	Articolo 59
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 60
Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 63
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 61
Capo VIII	Capo V, sezione 3
Articolo 21	Articolo 16
Articolo 22	Articolo 14
Capo IX	Capo XII
Articolo 23	Articolo 65
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato III